

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1970)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 novembre 1971 (V. Stampato n. 3123)

d'iniziativa del deputato AVERARDI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 novembre 1971*

Modifica dell'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48,
concernente l'articolazione del collegio « Francesco Morosini »
di Venezia

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 2 della legge 18 febbraio 1964, n. 48, è sostituito dal seguente:

« Presso il collegio " Morosini ", per le esigenze scolastiche degli allievi del collegio stesso, è istituito un liceo autonomo composto del triennio di liceo classico e del triennio finale di liceo scientifico. Gli oneri relativi al funzionamento dei licei classici e dei licei scientifici, previsti dagli articoli 103 e 104 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, normalmente gravanti sugli enti locali, sono a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa, fatta eccezione del personale di segreteria tecnico ed ausiliario del liceo, al quale provvede il Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro della pubblica istruzione determina con proprio decreto il numero dei corsi, delle classi, delle cattedre e degli eventuali posti orario, provvedendo a completare l'orario delle cattedre nell'ambito del liceo autonomo.

Detto liceo ha una direzione unitaria ed è retto da un unico preside ed un unico collegio dei professori ».